

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, in conformità del suo articolo 15, a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. IVA

